

Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico "G. Rodolico -S. Marco"
Catania

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A
LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN
GIUDIZIO**

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di consulenza e/o patrocinio legale a professionisti esterni all'Amministrazione, ogni qualvolta l'A.O.U. Policlinico G. Rodolico - S.Marco abbia la necessità di resistere in giudizio o promuovere liti a tutela dei propri diritti, ragioni e interessi, e non sia possibile avvalersi dell'attività dell'Avvocatura interna all'Azienda stessa, cui in via principale è conferito il patrocinio legale dell'Azienda.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 36/2023 (Codice degli appalti), i servizi legali di cui all'art 56, comma 1, lettera h, n. 1 e n.2 risultano tra i contratti esclusi dalla disciplina del codice degli appalti, anche se trovano comunque applicazione i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato previsti nel citato Codice, nonché i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, che devono ispirare ogni azione amministrativa.

Il presente Regolamento stabilisce, altresì, le principali condizioni giuridiche ed economiche caratterizzanti l'incarico di patrocinio legale, nel rispetto della normativa in tema di equo compenso e del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal DM n.37/2018 e dal DM n. 147/2022.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'azienda in occasione di ogni singola vertenza, sia essa di natura stragiudiziale, sia instaurata dinnanzi tutte le Autorità giurisdizionali nazionali ed estere, in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

È consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni che non possono essere espletate dall'Avvocatura interna aziendale per la concomitanza di indifferibili scadenze/termini inerenti altri incarichi difensivi, per la notevole quantità di procedimenti in

corso, per controversie di particolare complessità, delicatezza e rilevanza e/o per la particolare tecnicità e specificità delle questioni giuridiche sottese, che richiedono competenza specialistica elevata.

E', altresì, consentito affidare incarichi a professionisti esterni per continuità e unitarietà di difesa nel caso di patrocinio svolto in precedenti gradi di giudizio e/o vertenze aventi medesimo oggetto del contendere, nonchè nei casi in cui sia inopportuno che la difesa dell'Ente sia svolta dai legali interni a causa della sussistenza di ragioni di potenziale o reale incompatibilità o di conflitto di interessi.

Art. 2

Modalità di conferimento degli incarichi

Per il conferimento degli incarichi esterni di patrocinio legale a professionisti esterni è istituito un apposito Albo fiduciario aperto, formato ai sensi del successivo art. 3.

L'incarico di patrocinio legale ad un professionista esterno è riconducibile all'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2229 e ss. del Cod. Civ. ed è conferito con Deliberazione del Direttore Generale, che si avvarrà dell'opera dei professionisti iscritti all'Albo.

L'amministrazione, trattandosi di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice degli appalti, effettuerà la scelta del professionista da incaricare, in linea di massima, e salvo diversa valutazione aziendale, secondo il principio dell'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto del principio di rotazione nell'ambito della branca di interesse, tenendo conto della natura, della causa petendi, della complessità della controversia, delle esperienze indicate nel curriculum e/o maturate presso l'Azienda e della competenza professionale necessaria in relazione all'incarico da espletare nonché del foro della causa.

Si dovrà, di regola, evitare un eccessivo accumulo di incarichi in capo allo stesso professionista. Tuttavia, nei casi di evidente connessione/ complementarietà di giudizi, aventi tutti stessa *causa petendi*, il Direttore Generale ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno per assicurare l'uniformità e la coerenza della strategia difensiva, di conferire più incarichi allo stesso professionista. Non sono considerati nuovi incarichi gli affidamenti riguardanti il 2° grado e/prosecuzioni di causa.

Per i gradi di giudizio successivi al primo (in coerenza con i principi di efficienza ed efficacia e quindi, del miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico) è riconosciuta una preferenza al professionista che ha patrocinato il primo grado salvo che, indipendentemente dall'esito del precedente grado di giudizio, il rapporto fiduciario possa ritenersi compromesso in conseguenza di negligenze, ritardi, errori o comportamenti del professionista comunque in contrasto con i principi contenuti nel Codice Deontologico Forense o in caso di insanabili divergenze nell'individuazione della strategia difensiva.

L'ammontare dell'onorario sarà determinato sulla base del tariffario minimo di cui D.M. n. 55/2014, aggiornato dal DM n.37/2018 e dal DM n. 147/2022, nel rispetto della legge 21 aprile 2023, n. 49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", secondo importi predeterminati dall'Azienda che verranno indicati nella deliberazione di incarico e nel disciplinare per l'affidamento di incarichi legali di cui al successivo art. 5, fermo restando le procedure di cui alla legge n.124/2017.

A seguito dell'accettazione dell'incarico, il professionista deve rendere edotta l'Amministrazione del grado di complessità dell'incarico stesso e del presunto rischio soccombenza, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve, altresì, indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni scaturiti dall'esercizio dell'attività professionale.

Art. 3

Albo degli avvocati

Come rappresentato all'art. 2, per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito Albo aperto dei professionisti avvocati, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinnanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta e aggiornamento sono demandati ai Servizi Legali dell'Azienda.

L'albo aperto ha validità triennale e viene aggiornato semestralmente con le domande pervenute nel semestre di riferimento. In occasione dell'aggiornamento semestrale dovranno presentare domanda di iscrizione soltanto i professionisti che non sono già iscritti all'Albo, mentre i professionisti già iscritti non dovranno ripresentare alcuna istanza, salvo che intendano segnalare variazioni significative nel frattempo verificatesi. Inoltre in fase di aggiornamento si terrà conto anche delle cancellazioni volontarie o d'ufficio.

Il suddetto Albo rappresenta, altresì, l'elenco dei legali fiduciari dell'Ente da cui i dipendenti dell'Azienda potranno liberamente attingere per l'assistenza legale diretta, individuando liberamente, senza obbligo alcuno, il professionista a cui eventualmente conferire l'incarico di rappresentanza e difesa diretta nei procedimenti giudiziari instaurati a loro carico. Il dipendente, avrà diritto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dei CCNL vigenti e del relativo regolamento aziendale, al rimborso delle spese di lite sostenute per la difesa in procedimenti per fatti inerenti l'attività istituzionale, nei limiti tariffari previsti nel vigente Regolamento sul patrocinio legale dei dipendenti dell'Azienda coinvolti in procedimenti giudiziari.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO

Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato- Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche.

Sezione B- CONTEZIOSO CIVILE Assistenza al patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale- Giudice Di Pace- Corte Di Appello- Cassazione Civile.

Sezione C- CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale- Corte di Appello- Cassazione Civile – Sez. Lavoro.

Sezione D- CONTENZIOSO PENALE Assistenza al patrocinio presso Tribunale- Corte di Appello- Cassazione Penale.

Sezione E- CONTENZIOSO TRIBUTARIO, FINANZIARIO.

I nominativi dei professionisti richiedenti l'iscrizione, di cui i requisiti dichiarati consentano l'iscrivibilità, sono inseriti nell'Albo in ordine strettamente alfabetico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di adeguatezza, valore sulla professionalità, né graduatoria di merito. Il professionista potrà scegliere su quali categorie di contenzioso iscriversi, potendone scegliere solo 2 (due). In caso di più indicazioni verranno prese in considerazione solo le prime due.

L'iscrizione all'Albo dei difensori non determina alcun obbligo in capo all'Azienda di conferire incarichi ai professionisti iscritti.

L'iscrizione ha luogo previa domanda del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato, redatta su apposito modulo, secondo le scadenze e modalità definite nell'apposito avviso e nel presente Regolamento.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione (salve diverse specificazioni indicate in sede di avviso pubblico).

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., di iscrizione all'Albo Professionale, di regolarità rispetto agli obblighi contributivi, di insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- b) *Curriculum vitae* e professionale con l'indicazione dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della Specifica sezione dell'Elenco a cui si richiede l'iscrizione con evidenza delle principali cause seguite;
- c) Dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme del presente regolamento e, per quanto compatibili, delle prescrizioni del *Codice di comportamento* dell'Azienda (pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente) e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii.);
- d) Dichiarazione di inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico forense, nonché impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda per l'intera durata triennale di vigenza dell'Albo interno;

- e) Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dall'art. 20 del D. Lgs 39/2013;
- f) Copia del codice fiscale e della partita IVA;
- g) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- h) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Non potranno essere iscritti all'Albo coloro che al momento della pubblicazione dell'avviso abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro l'Azienda, salvo il caso di rinuncia. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Albo, promuovano giudizio avverso l'Azienda sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dell'Albo.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a tutti i professionisti associati. L'incarico professionale è sempre conferito al Legale in via personale.

L'eventuale presenza di condizioni ostative all'iscrizione o l'eventuale diniego viene comunicato formalmente.

I professionisti iscritti potranno presentare periodicamente aggiornamento dei loro *curricula* e della documentazione annessa, e/o integrarli successivamente alla presentazione della domanda. L'Ente si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Art. 4

Affidamento degli incarichi

L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a. Equa ripartizione degli incarichi ovvero rotazione di massima tra gli iscritti all'Albo interno;
- b. Iscrizione all'Albo professionale da almeno 3 anni;
- c. Per le Giurisdizioni Superiori è richiesta la relativa abilitazione al patrocinio;
- d. Specializzazioni ed esperienze risultanti dal *curriculum*.

All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettazione di incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione per l'intera durata di vigenza dell'Albo interno, nonché dovrà dichiarare l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense, dal D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii. e dal Codice di Comportamento dell'Azienda.

Il professionista incaricato dovrà, altresì, dichiarare di essere in regola con gli obblighi contributivi a proprio carico, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione ANAC n.

203 del 01.04.2020. A tal proposito l'Azienda si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, le opportune verifiche a campione.

Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione.

Non possono, altresì, essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati dall'Amministrazione.

Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o competenze presso Corti diverse.

Resta salva la possibilità rimessa all'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti non compresi nell'elenco per le motivazioni di seguito indicate:

- In casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento della rappresentanza e difesa aziendale al professionista che abbia già trattato in precedenza, con esiti positivi, la medesima materia;
- Nell'ipotesi di vertenze che implichino la trattazione di discipline di particolare complessità delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale e processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), una idonea competenza che tenga conto di cognizioni tecnico-specialistiche possedute dal professionista.
- Nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio.

Nei casi di conferimento incarichi a professionisti non iscritti all'Albo fiduciario, il Legale individuato dovrà accettare di svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Regolamento e alle condizioni pattuite per gli incarichi conferiti agli avvocati iscritti all'Albo.

Art. 5

Disciplinare d'incarico

L'incarico si intenderà perfezionato con la sottoscrizione di un disciplinare che codificherà i diritti e gli obblighi del professionista e dovrà espressamente prevedere l'oggetto dell'incarico e la determinazione dei compensi professionali da corrispondere da computarsi, di regola secondo quanto disposto dal D.M. 55/2014 aggiornato dal DM n.37/2018 e dal DM n. 147/2022, nel rispetto della legge sull'equo compenso n. 49/2023.

Il legale incaricato, in via esemplificativa ma non esaustiva, si obbliga:

- A comunicare tempestivamente eventuali cause originarie/sopravvenute di conflitto di interesse e/o incompatibilità in relazione all'incarico conferito
- A comunicare entro dieci giorni dal conferimento dell'incarico la percentuale stimata di soccombenza, nonché di individuare il grado di potenzialità del verificarsi della

passività in termini di probabile, possibile o remoto, nonché, ai sensi della Legge 4 Agosto 2017 n. 124, a comunicare, entro il citato termine, in forma scritta o digitale, a pena di decadenza dello stesso, la misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale, che dovrà, comunque, rientrare nei limiti della vigente tariffazione aziendale, di cui alla delibera di incarico e al D.M. n. 55/2014 s.m.i;

- Ad aggiornare costantemente l'Ente sullo stato in generale del contenzioso affidatogli con l'indicazione dell'attività posta in essere, trasmettendo con tempestività la relativa documentazione e copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- A partecipare a incontri e riunioni per discutere e fornire consulenza in merito a questioni relative all'incarico affidato a semplice richiesta dell'Azienda;
- Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, a rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- A predisporre eventuale atto di transazione, previa relazione al Dirigente del Servizio Legale, in ordine alla convenienza e utilità per l'Azienda, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la stessa;
- A non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda in costanza di iscrizione all'Albo dell'Azienda.
- Ad osservare il vigente Codice di comportamento adottato dall'Azienda e il Codice Deontologico Forense, nonché la normativa in materia di protezione dei dati personali;
- A curare la registrazione della sentenza.

Art. 6

Compensi onorario professionista

Il compenso per le prestazioni professionali è determinato al momento del conferimento dell'incarico in ragione dei valori minimi previsti nel D.M. n. 55/2014, aggiornato dal DM n.37/2018 e dal DM n. 147/2022 nel rispetto della legge sull'equo compenso n. 49/2023, fatta salva la possibilità di revisionare la quantificazione del compenso, con riferimento alle tariffe medie, in presenza di cause di particolare complessità, onerosità e rilevanza della controversia oggetto dell'incarico.

In riferimento ai giudizi aventi ad oggetto richieste di risarcimento danni per responsabilità professionale, relativa ai sinistri di valore superiore a €52.000,00, considerata l'alea di rischio, la complessità e delicatezza della controversia, nonché l'indeterminatezza del *petitum*,

l'onorario del legale incaricato sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per i giudizi di Cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile – Complessità media, e saranno applicati i minimi tariffari. La complessità della causa sarà determinata dall'Ufficio competente all'istruzione della controversia, tenendo conto dell'evento, della *causa petendi* e del *petitum*, dei soggetti coinvolti e di ogni elemento utile, desumibile dagli atti relativi al sinistro oggetto della richiesta.

Per quanto concerne i procedimenti di istruzione preventiva, relativa ai sinistri di valore superiore a €52.000,00, per determinare l'onorario del legale incaricato si farà riferimento ai limiti tariffari previsti dal citato D.M. e s.m.i. per il procedimenti di Istruzione preventiva di valore indeterminabile – Complessità media, e saranno applicati i minimi tariffari. La complessità sarà determinata secondo quanto sopra rappresentato.

In caso di esito favorevole della lite, qualora l'importo complessivo determinato dall'Azienda per la prestazione risulti inferiore alle spese liquidate dal Giudice in sentenza, sarà riconosciuto al professionista quest'ultimo importo, a condizione che il soccombente abbia provveduto al pagamento e la somma sia stata effettivamente incassata dall'Azienda.

Il Dirigente del Servizio Legale, in quest'ultima ipotesi, potrà valutare se affidare il recupero delle somme liquidate direttamente al professionista incaricato.

Come rappresentato all'art. 5, il legale si impegna a redigere, ai sensi della Legge 4 Agosto 2017 n. 124, il preventivo nei limiti della tariffazione aziendale di cui al punto precedente comunque, di regola, nei limiti dell'importo indicato nella delibera di incarico. Nel caso in cui il professionista rediga un preventivo che supera i limiti suddetti, lo stesso dovrà relazionare in merito alle ragioni giustificative dello scostamento. Il preventivo così riformulato dovrà essere formalmente accettato dall'Azienda.

La spesa così determinata non potrà essere variata in aumento per tutta la durata del giudizio, salvo il caso di sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità della prestazione rispetto a quella inizialmente prevista, opportunamente relazionata e documentata a cura del professionista incaricato.

I pareri resi in corso di causa attinenti a questioni legali collegate e/o connesse all'oggetto del giudizio non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato come sopra.

Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula pro forma al Servizio Legale che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico e, all'esito, attiverà la procedura per la liquidazione dei compensi spettanti al professionista.

Il Legale potrà richiedere un acconto nella misura non superiore al 50% dell'importo complessivo concordato per la difesa dell'Azienda, solo dopo aver relazionato sull'attività

svolta sino alla data dell'emissione della notula pro forma e dopo aver trasmesso tutti gli atti predisposti per la tutela degli interessi dell'Azienda.

Il pagamento a saldo avverrà alla conclusione del giudizio e non potrà essere superiore rispetto a quello proposto in sede di affidamento dell'incarico, fatti salvi i casi in cui, per documentati motivi sopravvenuti, si sia reso necessario, in corso di causa, chiedere integrazioni di spesa, specificatamente e dettagliatamente motivate ed approvate.

Nella fattura elettronica di acconto o di saldo dovrà essere indicato, tra l'altro, il codice NSO Peppol.

Potrà essere riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da comprovarsi con idonea documentazione, in misura analitica e nei limiti previsti dalle norme vigenti.

L'Amministrazione si riserva di effettuare il pagamento della parcella, anche in più soluzioni, da concordare con il legale incaricato, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

In caso di conciliazione o di transazione giudiziale e/o stragiudiziale, il compenso da liquidare sarà pari alle fasi fino a quel momento effettivamente eseguite.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà, comunque e sempre, determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Art. 7

Attività di domiciliazione

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze, salvo diversamente concordato con l'Azienda.

Art. 8

Registro degli incarichi

Il Servizio Legale provvederà alla tenuta del Registro degli incarichi, nel quale saranno annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze per l'Ente.

Art. 9

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'Albo viene disposta per i professionisti o per gli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato all'incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;

- d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze rispetto all'incarico ricevuto
- e) si trovino in situazioni di conflitto di interesse e/o non abbiano comunicato il conflitto di interesse o l'incompatibilità,
- f) abbiano accettato incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda in costanza di iscrizione all'Albo dell'Azienda e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico.

La cancellazione comporta la revoca di tutti gli incarichi affidati, con l'obbligo della restituzione dei fascicoli, fermo comunque l'obbligo di prosecuzione della rappresentanza in giudizio fino alla sostituzione con altro difensore.

La cancellazione, inoltre, può avvenire su semplice richiesta del legale, fermo comunque l'obbligo di prosecuzione della rappresentanza in giudizio fino alla sostituzione con altro difensore.

Art. 10

Publicità

L'iscrizione all'Albo avverrà a seguito di apposito avviso pubblicato normalmente per 30 giorni dall'Amministrazione sull'Albo Pretorio e sul portale Web dell'Azienda.

L'elenco dei professionisti è pubblico e reperibile nell'apposita sezione della Home page dedicata all'Amministrazione trasparente in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013.

Art. 11

Norma di salvaguardia

Gli incarichi professionali affidati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere regolati dal disciplinare, a suo tempo sottoscritto, fino al termine del giudizio.

Art. 12

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, alle indicazioni dell'ANAC, al codice deontologico forense e al codice di comportamento aziendale. L'Amministrazione potrà discostarsi dal presente regolamento solo in caso di particolari motivazioni chiaramente specificate nella deliberazione di conferimento d'incarico, o in altro atto adeguatamente pubblicizzato a chiarimento e/o specificazione o interpretazione del presente regolamento.

Art. 13

Norma finale

L'iscrizione all'Albo non comporta l'attivazione di alcuna procedura concorsuale. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito essendo l'abilitazione professionale, il *curriculum* professionale e le condizioni descritte per l'iscrizione elementi sufficienti e necessari per l'iscrizione e la conseguente valutazione ai fini del conferimento degli incarichi.